



CITTA' DI SPINEA
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 43 DEL 07/04/2021

OGGETTO: DETERMINAZIONE SCADENZA RATE TARI ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **sette** del mese di **Aprile** alle ore **11:00**, nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati signori:

cognome e nome	carica	presente
VESNAVER MARTINA	SINDACO	A
PIAZZI EDMONDO	ASSESSORE	P
ZAMENGO FRANCA	ASSESSORE	P
MARINI GUERRINO	ASSESSORE	P
PEROZZO CHIARA	ASSESSORE	P
BETTIN ELIA	ASSESSORE	P

Totale Presenti 5 Totale Assenti 1

Presiede la seduta **Il Vicesindaco Edmondo Piazzì**.

Partecipa alla seduta **Il Segretario Generale Guido Piras**.

Il Presidente, **riconosciuta legale l'adunanza**, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull'oggetto all'ordine del giorno.

OGGETTO: DETERMINAZIONE SCADENZA RATE TARI ANNO 2021

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 83 del 30.12.2020 ha approvato - il Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023 con i relativi allegati;
- la Giunta Comunale con deliberazione n. 4 del 13.01.2021 ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio 2021-2023 – solo parte finanziaria;

VISTO il D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, ad oggetto: “Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale”;

VISTA la legge 27.12.2013, n. 147, ad oggetto: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)”, con particolare riferimento all'art. 1, commi 639 e seguenti, in materia di tassa rifiuti;

OSSERVATO CHE l'art. 1, comma 688 della legge 27.12.2013, n. 147, impone al Comune di stabilire le scadenze di pagamento della TARI;

CONSIDERATO CHE, in conformità a quanto previsto dalla circolare del MEF nr. 2 del 22.11.2019 le prime due rate dell'anno sono calcolate a titolo di acconto, utilizzando le tariffe dell'anno 2019 confermate per l'anno 2020, e la terza rata sarà emessa a saldo, applicando per l'intero periodo le tariffe che verranno approvate per l'anno 2021;

CONSIDERATO CHE si rende pertanto necessario determinare le scadenze per il pagamento della TARI per l'anno corrente come segue:

- 14 Maggio prima rata;
- 15 Ottobre seconda rata;
- 15 Dicembre terza rata a conguaglio;

RILEVATO CHE:

- il comma 527, art. 1, della legge n. 205/2017 ha affidato ad ARERA il compito di armonizzare gli obiettivi economico-finanziari legati al ciclo dei rifiuti, nonché definire nuove metodologie di determinazione di costi e tariffe;
- le delibere ARERA, rubricate ai numeri 443 e 444 del 31.10.2019, hanno disciplinato, rispettivamente, i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e la trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti;
- il nuovo metodo definisce i criteri di riconoscimento di costi efficienti di esercizio e di investimento, il perimetro di servizio, nonché il limite di crescita delle entrate tariffarie;
- il disposto dell'art. 1, comma 169, Legge 296/2016, dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

- la delibera n. 216/2014 della Corte dei Conti-Sezione Lombardia, ha evidenziato - che le tariffe devono essere approvate entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione cosicché, in caso di bilancio di previsione già approvato, è sufficiente apportare variazioni al medesimo;
- in ragione del disposto normativo e giurisprudenziale sopra richiamato e visto lo slittamento al 30 settembre del termine di approvazione delle tariffe TARI 2021 previsto dal Decreto legge "Sostegni" n. 41/2021;

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione si sono acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime e palese,

DELIBERA

1. **di articolare** come segue le scadenze per il pagamento della TARI per l'anno 2021:
 - 14 Maggio prima rata;
 - 15 Ottobre seconda rata;
 - 15 Dicembre terza rata a conguaglio;
2. **di dare atto** che per i versamenti vengano utilizzate le modalità previste all'art. 1, comma 688 della Legge 27.12.2013, n. 147;
3. **di dichiarare**, con separata votazione favorevole unanime, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

Con successiva separata votazione unanime e palese:

LA GIUNTA COMUNALE

delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Vicesindaco
Edmondo Piazzì

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Generale
Guido Piras

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)